

COMUNE DI FONTE NUOVA



Comune di MENTANA



Comune di MONTEROTONDO

DISTRETTO RM5.1

Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo

**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CHE EROGANO SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI NEI COMUNI DEL DISTRETTO RM 5.1
ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER L'ACCREDITAMENTO**

INDICE

Parte I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Premessa e ambito di applicazione

Parte II ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE

Capo I – Finalità dell’accreditamento

Articolo 2 – Finalità dell’accreditamento

Capo II – Sistema di accreditamento

Sezione I – Accreditamento

Articolo 3 – Registro delle strutture accreditate

Articolo 4 – Domanda di Accreditamento

Articolo 5 – Esame della domanda

Sezione II - Requisiti e condizioni per l’accreditamento

Articolo 6 – Requisiti professionali

Articolo 7 - Requisiti di qualità organizzativo-gestionali

Articolo 8 - Carta dei servizi: partecipazione degli ospiti

Articolo 9 – Benessere degli ospiti

Articolo 10 – Strutture tenute all’accreditamento

Capo III – Convenzionamento

Articolo 11 – Oggetto e scopo del convenzionamento

Articolo 12 – Contenuto minimo della convenzione

Articolo 13 – Utenti residenti in altri Comuni

Parte III – ACCESSO AI CONTRIBUTI

Capo I – FINALITA’ DEI CONTRIBUTI

Articolo 14 – Finalità dei contributi

Capo II Accesso ai contributi

Articolo 15 – Accesso al contributo

Articolo 16 – Domanda di ammissione

Articolo 17– Misura del Contributo

Articolo 18 – Patrimonio immobiliare dell’ospite

Articolo 19 – Parenti tenuti agli alimenti

PARTE IV – CONTROLLI E SANZIONI

Capo I - Dei controlli e delle verifiche sull’accreditamento

Articolo 20 – Relazioni annuali

Capo II – Delle sanzioni

Articolo 21 – Sanzioni Amministrative

Articolo 22 – Riferimento alla normativa vigente

PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 – Norma transitoria

Articolo 24 - Pubblicità

PREMESSO CHE:

Con la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", agli articoli 6 e 11 vengono introdotti i "Sistemi di accreditamento", i quali si configurano come strumenti per la qualificazione dei soggetti potenziali fornitori dei servizi sociali in possesso di caratteristiche e requisiti tali da garantire standard qualitativamente significativi.

L'Autorizzazione al Funzionamento delle strutture socio assistenziale viene riconosciuto in base alla verifica della rispondenza ad una serie di requisiti funzionali previsti dalla normativa regionale (DGR n. 126 /2015 ss. mm. ii.).

L'offerta socio-assistenziale residenziale e semiresidenziale nella Regione Lazio, vista la DGR Lazio n. 124 del 24 marzo 2015 e successive modificazioni, si basa sul principio della "Qualificazione" che viene attuato sia mediante la previsione del rilascio di un'autorizzazione comunale quale condizione di esercizio dell'attività sia mediante un sistema di accreditamento che garantisca e stimoli un'offerta di servizi socio-assistenziali di elevato standard qualitativo.

Per i servizi residenziali e semi-residenziali (di cui agli artt. 5,6,7,8,9 e 10 della L.R. n. 41/03) destinati alle varie fragilità di utenza, l'Autorizzazione al funzionamento costituisce titolo necessario per l'erogazione dei servizi socio assistenziali da parte di soggetti privati, mentre l'Accreditamento costituisce titolo necessario per svolgere servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente Pubblico.

La normativa che definisce e regola il sistema di Accreditamento, ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi socio-assistenziali, attraverso un processo che ha inizio con l'accertamento del possesso di specifici requisiti in capo ai soggetti che intendono gestire l'offerta dei servizi stessi.

Lo scopo della procedura di accreditamento è quello di attestare formalmente il possesso dei requisiti di qualità delle strutture che intendono gestire l'offerta dei servizi socio assistenziali, ulteriori rispetto al mero procedimento autorizzativo;

Le Linee Guida di cui alle DGR n. 124/15 e 130/18, hanno individuato i requisiti richiesti alle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali necessari ad ottenere l'Accreditamento. L'iscrizione al Registro Distrettuale è obbligatoria per le strutture pubbliche e per quelle private che intendono stipulare convenzioni con gli Enti pubblici del Distretto e/o per avere il riconoscimento degli standard di qualità.

VISTA la L. 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale recante “Regolamento concernente requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L.328/2000”;

VISTA la L.R. Lazio 12 dicembre 2003, n. 41 ss.mm.ii. recante “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali”;

VISTA la DGR Lazio 23 dicembre 2004, n. 1305 ss.mm.ii. recante “Autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della L.41/2003”

VISTA la DGR Lazio 24 marzo 2015, n.124 recante “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nella Regione Lazio”, art. 32;

VISTA la DGR Lazio 27 febbraio 2018, n. 130 recante “Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”;

VISTA la DGR Lazio 27 febbraio 2018, n. 131 recante “Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016”;

VISTA la DGR Lazio 02 marzo 2018, n. 155 recante “Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016. Rettifica parziale DGR 131 del 27 febbraio 2018”;

PRESO ATTO della vigente Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali – Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;

Il Distretto RM 5.1, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Regione Lazio intende istituire il “Registro Distrettuale per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano servizi socio-assistenziali”.

AMMINISTRAZIONE ACCREDITANTE

Denominazione: Distretto Sociale RM5.1 - Capofila Comune di Monterotondo - Piazza Frammartino,4 – 00015 Monterotondo (Rm) – Ufficio di Piano Tel.06.90964362 - e-mail: ufficiodipiano@comune.monterotondo.rm.it - PEC: comune.monterotondo.rm.@pec.it
Responsabile del procedimento è il Coordinatore pro-tempore dell'Ufficio di Piano.

Parte I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 –Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, le strutture pubbliche e quelle private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, che prestano servizi socio assistenziali nel Distretto RM 5.1, in possesso di regolare autorizzazione all'apertura e al funzionamento ai sensi della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003, rilasciata dal Comune, aggiornata in riferimento ai tempi previsti per l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi integrativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DGR 1305 /2004, DGR 126/2015, DGR 274/2015, DGR 574/2015, DGR 182/2016, DGR 54/2017, DGR 130/208, DGR 131/2018 e DGR 155/2018 e del Regolamento regionale n.2 del 18/01/2005.
2. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per le strutture pubbliche e per quelle private che possono essere oggetto di convenzione con soggetti pubblici per accogliere utenti inviati dai Servizi Sociali.
3. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) Le procedure e le modalità per l'iscrizione al registro comunale delle strutture accreditate e le modalità del convenzionamento ed espletamento delle attività di vigilanza in attuazione della DGR Lazio 24 marzo 2015 n, 124;
 - b) I Criteri di accesso da parte dei cittadini residenti nel Distretto RM 5.1 ai contributi erogati ad integrazione delle rette.

Parte II

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE

Capo I

Finalità dell'accreditamento

Articolo 2 – Finalità dell'accreditamento

1. L'accreditamento, ai sensi della DGR Lazio 24 marzo 2015 n. 124 e succ. mod., ha l'obiettivo di garantire un sistema di offerta di strutture altamente qualificate in grado di erogare servizi di qualità rispondenti ai reali bisogni degli ospiti, con prestazioni realizzate ed erogate nel pieno rispetto della loro dignità. Esso si configura anche come possibilità, per le strutture private, di acquisire un attestato pubblico inerente alla "qualifica" e, quindi, come strumento per attivare, anche nel settore privato, un processo virtuoso di qualificazione dell'offerta residenziale e semiresidenziale.

Capo II

Sistema di accreditamento

Sezione I – Accreditamento

Articolo 3 – Registro delle strutture accreditate

1. È istituito il registro delle strutture accreditate.
2. Nel Registro vengono iscritte, su domanda dei soggetti interessati, le strutture presenti sul territorio del Distretto che siano in possesso, oltre che dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dei requisiti previsti nelle linee guida delle DGR Lazio sopra richiamate.
3. Il Registro è pubblico e riporta i dati identificativi del soggetto titolare dell'autorizzazione, i dati della struttura e la relativa organizzazione, la tipologia (pubblica o privata) della struttura, nonché la carta dei servizi.
4. L'iscrizione al Registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per il convenzionamento delle strutture con l'ente pubblico.
5. Il Registro è in periodico aggiornamento ed consultabile sul sito istituzionale dei Comuni del Distretto.
6. La selezione dei soggetti da iscrivere nel registro, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata dall'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1.
7. Il Registro è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di destinatari del servizio di cui alla DGR 1305/ 2004 e DGR 126/2015:
 - Sezione 1 – Strutture residenziali per minori
 - Sezione 2 – Strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità
 - Sezione 3 – Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani
 - Sezione 4 – strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disagio sociale e problematiche psicosociali
8. Il registro dei soggetti accreditati ha durata di tre anni dalla data della sua istituzione

Articolo 4 – Domanda di accreditamento

1. La domanda di iscrizione al registro è anche domanda di accreditamento.
2. I soggetti che intendono avanzare richiesta di iscrizione al **Registro delle strutture Accreditate pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali** nel Distretto RM 5.1, devono presentare domanda su apposito modulo (allegato A), allegando obbligatoriamente la seguente documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Struttura:
 - **Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture** che prestano servizi socio-assistenziali ai sensi della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003, rilasciata dal Comune, aggiornata in riferimento ai tempi previsti per l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi integrativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DGR 1305 /2004, DGR 126/2015, DGR 274/2015, DGR 574/2015, DGR 182/2016, DGR 54/2017, DGR 130/2018, DGR 131/2018 e DGR 155/2018 e del Regolamento regionale n.2 del 18/01/2005.

- **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante della struttura e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.38 del citato DPR 445/2000 (completa di copia del documento di riconoscimento) **che attesti i propri estremi anagrafici e del responsabile della struttura.** (Allegato B)
- **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante della struttura e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.38 del citato DPR 445/2000 (completa di copia del documento di riconoscimento) **che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento**
- **Carta dei Servizi** secondo quanto stabilito dalla DGR 1305 /2004, DGR 126/2015, DGR 124/2015
- **Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società gestore della struttura**
- **Copia Codice Fiscale e/o Partita Iva**
- **Copia del documento d'identità** valido del Legale Rappresentate e del Responsabile della struttura

Ulteriori requisiti richiesti

Per ottenere l'iscrizione nel Registro, i richiedenti dovranno attestare, altresì, il possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o Albo o diverso registro, se dovuto;
- Assenza di motivi di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Applicazione integrale ai propri addetti del contratto nazionale del settore e dei contratti integrativi, territoriali e aziendali eventualmente vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali.

Le domande di iscrizione corredate da tutti i documenti richiesti, devono essere presentate all'ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, presso il Comune Capofila

Articolo 5 – Esame della domanda

1. L'iscrizione nel Registro Distrettuale avviene a seguito presentazione di idonea istanza di accreditamento presentata dal soggetto interessato come indicato nel precedente punto 4
2. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'Ufficio di Piano, per i servizi collocati nel proprio ambito territoriale, entro novanta (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. L'assenso o il diniego vengono adottati con provvedimento dirigenziale, previa adeguata istruttoria degli uffici competenti. L'eventuale diniego deve essere preceduto della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza ex art.10 bis della legge n.241 del 1990.
4. Il soggetto accreditato ha l'onere di comunicare la perdita e/o variazione dei requisiti di accreditamento di cui al precedente art. 4 entro giorni 10 dal verificarsi dell'evento che ha portato alla perdita e/o variazione dei uno dei requisiti suddetti. Entro i successivi 20 giorni il soggetto

accreditato ha l'onere di ripristinare il requisito perso. In caso di mancata comunicazione della perdita e/o variazione del requisito o di mancato ripristino dello stesso entro il termine temporale suindicato, l'UdP, provvederà ad aprire un procedimento volto all'emanazione di provvedimento di decadenza dall'accreditamento, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990. Il procedimento deve essere concluso con l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla data di avvio.

5. L'Ufficio di Piano verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accreditamento.

6. In caso di rispondenza solo parziale ai criteri di accreditamento viene rilasciato un accreditamento con prescrizioni e l'ente erogatore deve presentare un preciso piano di adeguamento, comprensivo dei relativi tempi di realizzazione.

7. Qualora, alla scadenza delle prescrizioni, l'ente non abbia provveduto al loro adempimento si applica, previa diffida, il provvedimento di decadenza dall'accreditamento

Sezione II – Requisiti e condizioni per l'accreditamento

Articolo 6 – Requisiti professionali

1. Possono essere accreditate le strutture già autorizzate che siano in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi di qualità professionali:

- **Il Responsabile** oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 e s.m.i. per le varie tipologie d'utenza, dovrà possedere anche:
 - a) per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà);
 - b) per i laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nell'area d'utenza specifica della struttura
 - c) per i diplomati di scuola secondaria superiore, esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni di cui almeno 2 nel ruolo di responsabile nell'area d'utenza specifica della struttura.

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Il Responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti socio-assistenziali. Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori.

- **Figure professionali** oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 e s.m.i. per le varie tipologie di utenza, si richiede:

- a) che almeno il 50% delle figure professionali in servizio sia in possesso di ulteriore esperienza, adeguatamente documentata, di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura
- b) l'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o in servizi di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto
- c) Il Responsabile deve impegnarsi a far seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, a favorire l'approccio all'integrazione interprofessionale. Il responsabile redige i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli accreditati.

Il responsabile deve impegnarsi a far seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, a favorire l'approccio all'integrazione interprofessionale e, per le strutture che ne necessitano, ad approfondire il particolare aspetto dell'integrazione sociosanitaria. Il responsabile redige i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua

Articolo 7 - Requisiti di qualità organizzativo-gestionali

7.1 Qualità della struttura

Possesso da parte del soggetto gestore della struttura:

- a) del codice etico ai sensi del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231 per le case famiglia, i gruppi appartamento, le comunità alloggio e le strutture semiresidenziali;
- b) della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9000 per le case di riposo e le case-albergo per anziani.

7.2 Qualità del lavoro

a) Organizzazione del lavoro impostata sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto e verifica; il responsabile programma riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l'équipe per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze. Gli incontri sono finalizzati altresì alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi.

b) Predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilità del rapporto di lavoro ed il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all'aspetto motivazionale.

c) Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 8 – Carta dei servizi: partecipazione degli ospiti

1. La Carta dei Servizi costituisce fonte di regolamentazione interna e deve contenere, oltre all'indicazione di criteri per l'accesso e le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese, anche la descrizione delle modalità di funzionamento della struttura e l'organizzazione del lavoro che devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 (benessere degli ospiti)
2. Agli ospiti ed alle loro famiglie deve essere consentito inoltrare al gestore suggerimenti e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività e delle prestazioni, nonché eventuali reclami. La procedura deve essere adeguatamente pubblicizzata tra gli ospiti ed il gestore è tenuto a prevedere modalità idonee volte a tradurre i reclami in azioni correttive e di miglioramento. Gli ospiti devono avere la disponibilità di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro di comunicare su temi di comune interesse.
3. L'organizzazione del lavoro deve essere impostata sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto e verifica. Il Responsabile deve programmare riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l'équipe per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze. Gli incontri sono finalizzati anche alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi.
4. Le condizioni di lavoro devono altresì essere predisposte in modo tale da favorire il contrasto sia all'instabilità del rapporto di lavoro che al turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all'aspetto motivazionale degli stessi.
5. La carta dei servizi deve altresì indicare la fascia oraria di entrata e di uscita per le visite stabilita nella massima flessibilità compatibilmente allo svolgimento del servizio stesso.

Articolo 9 – Benessere degli ospiti

9.1 La Carta dei Servizi di cui all'articolo 8, deve prevedere le seguenti misure minime di igiene personale e degli ambienti:

a) Igiene personale e degli ambienti

- Nelle strutture a ciclo residenziale:
 1. doccia almeno due volte alla settimana (e comunque secondo necessità) e taglio di capelli almeno bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali (manicure, podologo, ecc.);
 2. pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni;
 3. cambio degli asciugamani almeno due volte alla settimana e delle lenzuola almeno settimanale (e comunque secondo necessità).
- b) Nelle strutture a ciclo semiresidenziale: pulizia quotidiana dei bagni e degli ambienti comuni.

- Benessere fisico, psichico e relazionale

- a) Le strutture, ove sussistano specifiche esigenze degli ospiti riguardanti il regime alimentare, emergenti dai singoli piani personalizzati, devono avvalersi della collaborazione di idonee figure professionali (dietologo, dietista, nutrizionista). Tale collaborazione deve essere effettuata in raccordo con il genitore in caso di mamme con figli.
- b) Nelle strutture per persone con disabilità e anziani, attività fisica quotidiana, per almeno 30 minuti al dì, compatibilmente con l'età e le condizioni fisiche dell'ospite (ad esempio ginnastica dolce, passeggiate, ecc.).
- c) Nelle strutture per persone con disabilità e per anziani, attività quotidiana di almeno un'ora (in loco) di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e formativo culturale. Nelle case famiglia e nelle comunità alloggio la struttura mette a disposizione degli ospiti strumenti informativi, informatici e cartacei (almeno una postazione internet e due o tre quotidiani). Nelle case di riposo almeno una postazione internet e due o tre quotidiani ogni quindici ospiti.
- d) Nelle strutture per minori, oltre all'attività fisica svolta nell'orario scolastico, attività fisica di almeno un'ora almeno due volte a settimana in conformità con il piano personalizzato educativo-assistenziale.
- e) Uscite almeno due al mese, a carattere ricreativo-culturale (cinema, teatro, musei, mostre, monumenti, parchi, ecc.) e per fini di socializzazione (frequentazioni di associazioni, di circoli, ecc.) compatibilmente con l'età e le condizioni psicofisiche degli ospiti. Il trasporto e gli eventuali oneri sono a carico della struttura.
- f) Facilitazione dei rapporti con familiari e amici (visite e, ove possibile, rientri in famiglia, ecc.). Nella carta dei servizi deve essere indicata la fascia oraria di entrata e di uscita per le visite stabilita nella massima flessibilità compatibilmente allo svolgimento del servizio stesso. Tale indicazione nelle strutture per minori deve essere attuata nel rispetto di quanto previsto dal piano personalizzato educativo-assistenziale e da quanto disposto dall'Autorità giudiziaria.
- g) Le strutture di accoglienza per minori devono consentire all'adolescente di pervenire alla piena integrazione con il gruppo dei pari, oltre che attuando le attività previste dai piani personalizzati educativo assistenziali (scuola, sport, attività ricreativo/culturali, ecc.), anche favorendo l'accesso agli strumenti medial e multimediali esistenti (TV, cellulare, internet) e resi disponibili dall'innovazione tecnologica, intermediato e vigilato dalle figure professionali di riferimento.

Articolo 10 – Strutture tenute all'accreditamento

1. L'accreditamento è obbligatorio per le strutture pubbliche aventi sede nel territorio Distrettuale.
2. L'accreditamento è altresì obbligatorio anche per le strutture private qualora intendano inserirsi nel sistema pubblico di offerta attraverso l'instaurarsi di appositi rapporti convenzionali con l'Ente (DGR 130/2018)

Capo III

Convenzionamento

Articolo 11 – Oggetto e scopo del convenzionamento

1. Le strutture iscritte nel Registro di cui all'art. 3 possono richiedere di stipulare apposita Convenzione con il Distretto RM 5.1.

2. Con la stipula della Convenzione, la struttura si obbliga a garantire il servizio all'utente secondo gli standard qualitativi prescritti per ottenere l'accreditamento ed accetta la disciplina dettata dal presente Regolamento anche in ordine ai controlli e alle sanzioni previste.
3. Intervenuta la sottoscrizione della Convenzione, la struttura è inserita nel sistema di offerta dei servizi socio assistenziali del Distretto e la struttura può essere scelta dagli utenti che hanno accesso ai contributi dei comuni del distretto a norma del presente Regolamento.

Articolo 12 – Contenuto minimo della Convenzione

1. La Convenzione deve necessariamente indicare e prevedere:
 - a) La misura massima della retta, individuata ai sensi dell'art. 17;
 - b) La quota di contributo che il Comune si impegna ad erogare per singolo utente che ne abbia diritto;
 - c) Le modalità di ingresso nella struttura dell'utente che usufruisce del contributo integrativo del Distretto;
 - d) La clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui emerga che sono venuti meno i requisiti necessari per ottenere l'accreditamento da parte della struttura con previsione di risoluzione automatica della Convenzione dal giorno della notifica del relativo accertamento;
 - e) La clausola con la quale la struttura si obbliga ad agevolare il trasferimento in altra residenza o semiresidenza gli utenti che ne facciano richiesta;
 - f) Una clausola di revisione del contributo integrativo corrisposto dal Comune da effettuarsi annualmente in ragione dell'eventuale mutamento delle condizioni che hanno determinato l'ammissione al contributo del singolo utente, ovvero comunque in ragione degli adeguamenti istat.
2. La Convenzione potrà disciplinare ogni altro aspetto del rapporto che le parti ritengono opportuno definire, anche in relazione all'evoluzione delle esigenze della collettività e degli utenti nei confronti dei quali vengono erogate le prestazioni.

Articolo 13 – Utenti residenti in Comuni non facenti parte del Distretto

1. Alle strutture accreditate nel Distretto possono accedere anche utenti residenti in altri comuni, fermo l'onere contributivo a carico del Comune di provenienza e previo accordo.

Parte III

ACCESSO AI CONTRIBUTI

Capo I

Finalità dei contributi

Articolo 14 – Finalità dei contributi

1. Il Distretto RM 5.1, in adempimento degli obblighi imposti dall'art. 13 del d.lgs 267/2000 e nell'ambito delle proprie politiche socio-assistenziali, alle condizioni disciplinate dal presente Regolamento, partecipa al pagamento della retta mensile dovuta dall'utente per il ricovero nelle strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate con il Distretto medesimo.

2. Il contributo è erogato nei limiti ed alle condizioni disciplinate nel presente Regolamento, con le modalità definite con separato atto dirigenziale.
3. Il contributo, seppure versato direttamente alla struttura accreditata, è corrisposto a favore dell'avente diritto.

Capo II

Accesso ai contributi

Articolo 15 – Accesso al contributo

1. Possono accedere al contributo da parte del Distretto RM 5.1 per l'integrazione della retta mensile richiesta dalle Strutture accreditate gli utenti:
 - a) Residenti nei Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;
 - b) Presentino un I.S.E.E inferiore alla soglia stabilita con successivo atto di Giunta Municipale su proposta del Comitato Istituzionale ;
 - c) Siano in possesso dei requisiti per l'accesso alle strutture come definite all'art. 2.
 - d) Non risultino proprietari di beni immobili, salvo quanto previsto all'art. 19 comma 1 del regolamento;
 - e) Qualora sopravvenga il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 viene meno anche il diritto ad accedere all'integrazione della retta erogata dall'Ente.

Articolo 16 – domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al contributo deve essere sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 2000.
2. Gli Uffici predispongono appositi moduli, anche on-line, per la redazione della domanda. Con separato atto di Giunta vengono definite le modalità di presentazione della domanda, il relativo contenuto e gli eventuali documenti da allegare in modo tale da assicurare agli Uffici la possibilità di effettuare le verifiche ad essi riservate sul possesso dei requisiti e sul ricorrere delle condizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 17 – misura del contributo

1. Le tariffe relative alle strutture Residenziali e Semiresidenziali oggetto del presente regolamento sono stabilite annualmente dal Comitato Istituzionale sulla base degli standard minimi stabiliti dalla Regione Lazio e/o dalle Asl

Articolo 18 - Patrimonio immobiliare dell'ospite

1. Qualora il richiedente risulti proprietario di beni che, per valore, escludono che lo stesso possa essere considerato in stato di bisogno, determinato secondo lo strumento ISEE o eventuali strumenti offerti dalla normativa, il contributo può essere comunque concesso nel caso di inserimento immediato presso strutture residenziali dovuto da condizioni del richiedente riconducibili prioritariamente a:

- Assenza familiari di riferimento;
- Inadeguatezza dell'immobile all'utilizzo a seguito delle sopraggiunte condizioni di salute;

Articolo 19 – Parenti tenuti agli alimenti

1. Il contributo non può essere concesso a coloro che siano legati da rapporti di parentela con soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del cod. civ. i quali siano economicamente in grado di sostenere i costi della retta.
2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, il contributo integrativo può essere concesso qualora i parenti si rifiutino di prestare gli alimenti a condizione che l'avente diritto:
 - a. Agisca, direttamente o attraverso il Distretto stesso, per ottenere gli alimenti;
 - b. Riconosca al Distretto il diritto di rivalsa sugli alimenti fino a concorrenza del contributo concesso.

PARTE IV

CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

Dei controlli e delle verifiche sull'accreditamento

Articolo 20 – Relazioni annuali

20.1 Relazione annuale del responsabile sull'attività svolta

Entro il 30 marzo di ciascun anno, il responsabile presenta, all'Ufficio di Piano, una relazione in cui:

- a) dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento;
- b) illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso dell'anno,

20.2 Relazione annuale degli ospiti

In tutte le strutture, con la sola esclusione di quelle per minori, gli ospiti (la generalità degli ospiti per strutture di tipo familiare o una loro rappresentanza per le strutture con ricettività superiore) predispongono annualmente una relazione sul servizio ricevuto, con specificazione del loro grado di soddisfazione, sulla base di format predisposti dal servizio sociale territorialmente competente. La relazione è acquisita in busta chiusa dall'assistente sociale nell'espletamento dell'attività di valutazione

Nel caso di ospiti con ridotte capacità cognitive che non consentano l'espressione di valutazione la relazione è effettuata dal familiare o dal tutore che ne ha cura.

Nelle strutture per minori l'assistente sociale acquisisce dai minori stessi con colloqui riservati le loro considerazioni sul servizio, con periodicità almeno semestrale.

Nelle strutture residenziali per donne in difficoltà è previsto che l'ospite realizzi, semestralmente, una relazione di autovalutazione del percorso intrapreso nel corso della permanenza nella struttura stessa, in considerazione di quanto previsto nel proprio piano personalizzato di assistenza. Nel caso di ospiti straniere è previsto, ove occorrente, il supporto del mediatore culturale.

20.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali

I servizi territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento, almeno una volta l'anno effettuano una valutazione sulla qualità del servizio erogato sulla base:

- a) della relazione del gestore
- b) della relazione degli ospiti
- c) delle visite ispettive effettuate in occasione dell'attività di controllo e vigilanza prevista dalla vigente normativa.

Per le strutture a gestione pubblica la verifica è effettuata da uffici diversi da quelli che curano la gestione delle strutture stesse.

Capo II

Delle sanzioni

Articolo 21 Sanzioni Amministrative

1. Nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui al presente Regolamento in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniarie da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività e la revoca della convenzione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 41 del 2003.
2. Nel caso di sospensione dell'attività delle strutture o della prestazione dei servizi di cui al presente Regolamento per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00, secondo quanto previsto dalla legge Regionale 41 del 2003.

Articolo 22 – Riferimento alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente stabilita con la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 41 nonché alla deliberazione della Giunta Regionale Lazio 23 dicembre 2004, n. 1305 e dalla deliberazione della Giunta Regionale Lazio 124 del 24 Marzo 2015.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate sia dallo Stato che dalla Regione successivamente all'adozione del presente Regolamento, troveranno immediata applicazione. In tal caso, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

PARTE V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti di legge, deve essere pubblicato e reso accessibile sul profilo web dei Comuni del Distretto.
2. Restano altresì ferme le altre modalità di pubblicazione previste dalla legge relativamente ai singoli provvedimenti attributivi di vantaggi economici.